

## I N D I C E

### **CAPO I - FINALITA'**

- ▶ ART. 1 - FINALITA'
- ▶ ART. 2 - ESENZIONI

### **CAPO II – FABBRICATI**

- ▶ ART. 3 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO
- ▶ ART. 4 - FABBRICATI FATISCENTI
- ▶ ART. 5 - ABITAZIONI NON LOCATE
- ▶ ART. 6 - FABBRICATI INVENDUTI
- ▶ ART. 7 - UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE
- ▶ ART. 8 - PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI

### **CAPO III - AREE FABBRICABILI**

- ▶ ART. 9 - DEFINIZIONE DI AREE FABBRICABILI
- ▶ ART. 10 - VALORE AREE FABBRICABILI
- ▶ ART. 11 - AREE DIVENUTE INEDIFICABILI

### **CAPO IV - TERRENI AGRICOLI**

- ▶ ART. 12 - DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

### **CAPO V - DICHIARAZIONI - ACCERTAMENTI – PAGAMENTI**

- ▶ ART. 13 - DICHIARAZIONE / DENUNCIA / COMUNICAZIONI
- ▶ ART. 14 - ACCERTAMENTO
- ▶ ART. 15 - RIMBORSI
- ▶ ART. 16 - SANZIONI

### **CAPO VI – ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

- ▶ ART. 17 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- ▶ ART. 18 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- ▶ ART. 19 - PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- ▶ ART. 20 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- ▶ ART. 21 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
- ▶ ART. 22 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

- ▶ ART. 23 - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
- ▶ ART. 24 - VERSAMENTI

**CAPO VII – NORME FINALI**

- ▶ ART. 25 - NORME ABROGATE
- ▶ ART. 26 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI
- ▶ ART. 27 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
- ▶ ART. 28 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO
- ▶ ART. 29 - RINVIO DINAMICO
- ▶ ART. 30 - NORME TRANSITORIE

**CAPO VIII – COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO**

- ▶ ART. 31 - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO
- ▶ ART. 32 - UTILIZZAZIONE DEL FONDO

**CAPO I  
FINALITA'**

**ART. 1  
FINALITA'**

1. Il presente regolamento determina le modalità d'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, integra la specifica disciplina legislativa in materia.
2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigente.

**ART. 2  
ESENZIONI**

1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste all'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504, sono esenti gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Sono, altresì, esenti dall'imposta i fabbricati i quali, oltre che posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario dagli enti non commerciali, siano dagli stessi anche utilizzati per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché per attività di religione o di culto dirette all'esercizio del culto ed alla cura delle anime, di promozione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all'educazione cristiana.

**CAPO II  
FABBRICATI**

**ART. 3  
DEFINIZIONE DI FABBRICATO**

1. Si assumono le definizioni contenute nell'art. 2 del D.Lgs. 504/92 e sue successive modifiche ed integrazioni.
2. Inoltre si ritiene utile dare un'interpretazione dei termini sottoindicati, tenuto conto del diverso regime tariffario che il Comune potrebbe adottare con riferimento a specifiche categorie di edifici:
  - a) edifici non locati o sfitti: s'intendono quelli che oggettivamente sono idonei all'uso ma che sono sottratti volontariamente all'uso da parte del possessore;
  - b) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese immobiliari: s'intendono quei fabbricati idonei all'uso, ma involontariamente rimasti invenduti in assenza di acquirenti;
  - c) fabbricati tenuti a disposizione: s'intendono quei fabbricati che sono idonei all'uso, ma che sono utilizzati in modo saltuario direttamente dal possessore in aggiunta all'abitazione principale;
  - d) fabbricati inagibili o inabitabili: s'intendono quei fabbricati che oggettivamente sono divenuti inidonei all'uso, essendo venuti a mancare quei requisiti di sicurezza o d'igiene ritenuti indispensabili dalla Pubblica Amministrazione per il relativo utilizzo. Tale inagibilità, per consentirne

la detrazione, non deve essere superabile da alcun intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria.

I fabbricati per i quali è stata rilasciata autorizzazione o concessione edilizia, si ritiene non possano essere considerati inagibili o inabitabili e quindi devono scontare l'imposta sulla base delle rendite catastali loro attribuite.

Di contro, i fabbricati per i quali è stata rilasciata concessione edilizia ai sensi della lettera d) dell'art. 31 della legge n. 457/78 devono sottostare a tassazione sulla base del valore venale dell'area sulla quale insistono e cioè fino al momento dell'ultimazione dei lavori.

#### **ART. 4 FABBRICATI FATISCENTI**

1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1°, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55°, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione, dal fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi.
2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1°, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi della legge 04 gennaio 1968, n° 15, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.

#### **ART. 5 ABITAZIONI NON LOCATE**

La Giunta Comunale può adottare un'aliquota differenziata per gli alloggi sfitti di cui all'art.3, comma 2, lett. a), intendendosi per tali le abitazioni sfitte da oltre sei mesi consecutivi in un anno e che non sono oggetto di interventi di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione.

#### **ART. 6 FABBRICATI INVENDUTI**

Gli alloggi di nuova costruzione posseduti da società o privati costruiti allo scopo di commercializzarli per i primi tre anni dalla data della loro ultimazione non saranno soggetti all'aliquota maggiorata stabilita dalla Giunta Comunale nei termini e limiti imposti dalla legge.

#### **ART. 7 UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale s'intende quella nella quale il soggetto passivo d'imposta dimora abitualmente con la sua famiglia e può anche non coincidere con la residenza anagrafica ed è individuata catastalmente.
2. L'immobile adibito ad abitazione principale da parte del possessore può godere di una riduzione dell'imposta che è determinata annualmente dalla Giunta Comunale nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge.

3. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi (comproprietari o titolari di diritti reali) la detrazione spetta in parti uguali tra loro, sempre fino a concorrenza dell'imposta da ciascuno dovuta, poiché non è possibile riversare su un altro soggetto passivo l'eventuale parte di detrazione eccedente l'imposta dovuta.
4. La detrazione per l'abitazione principale spetta anche alle unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti ed affini di primo e secondo grado (genitori, figli, fratelli) purché ciò risulti da un atto regolarmente registrato all'Ufficio di Registro.

5 La detrazione per l'abitazione principale è applicata alle unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

- 6 Limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo " diversamente abile ", risultante da certificazione rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale ai sensi della Legge 5/02/1992 n. 104 con invalidità dichiarata del 100 % o da ascendente e discendente in linea retta di 2° (genitore/figlio) in possesso dei medesimi requisiti e con residenza anagrafica nell'immobile oggetto dell'agevolazione, **la detrazione per abitazione principale è elevata fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità.**

*La quota di detrazione che dovesse eccedere l'ammontare dell'imposta dovuta per l'abitazione principale può essere utilizzata in diminuzione dell'ICI dovuta sulle relative pertinenze.*

## **ART.8 PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI**

1. Ai sensi dell'art. 59, 1° c., lettera d) del d. lgs. 446/97, agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento in qualità di locatario finanziario, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Per i fini di cui al comma 1, si intendono per pertinenze i box (posti auto), le soffitte, le cantine, di cui alle categorie catastali C06, C02, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale (ovvero ad una distanza non superiore a 200 metri).
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel D. Lgs. 504/92 (e successive modifiche), ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri stabiliti nello stesso decreto legislativo. L'ammontare della detrazione se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale deve essere compensata, per la parte residua, nell'imposta dovuta per le pertinenze.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.”

**CAPO III  
AREE FABBRICABILI**

**ART. 9  
DEFINIZIONE DI AREE FABBRICABILI**

1. Area fabbricabile è qualsiasi terreno utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.  
Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni.
- a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 1 della legge 9/1/63 n° 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo;
  - b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito superiore al 70% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente.
- Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.
2. Le aree fabbricabili sono suddivise così come indicato nelle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) del Piano Regolatore Generale vigente al 1° gennaio di ogni anno d'imposizione.

**ART. 10  
VALORE AREE FABBRICABILI**

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, in fase di accertamento, i valori minimi di comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5° dell'articolo 5 del decreto legislativo n° 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vengono determinati come dal seguente prospetto:

<b>ZONA DI P.R.G.</b>	<b>Valore base L. / mq.</b>	<b>Interventi Convenzionati L. / mq.</b>	<b>Parametro riduzioni per fasce di rispetto (* )</b>
B1	200.000	150.000	0,9
B2	200.000	150.000	0,9

B3	200.000	150.000	0,9
B4	200.000	200.000	0
C1	200.000	200.000	0,9
C2	200.000	150.000	0,9
C3	130.000	130.000	0
C4	200.000	200.000	0,9
D1	150.000	120.000	0
D2	150.000	150.000	0
D3	150.000	150.000	0

Nota: (\*) Applicabile, ove ammesso, solo al valore base (fasce di rispetto stradale, ferroviario, cimiteriale, corsi d'acqua).

2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, in assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

#### **ART. 11 AREE DIVENUTE INEDIFICABILI**

1. Il contribuente ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili entro 6 mesi dalla domanda di rimborso, limitatamente a un periodo di 3 anni.
2. La domanda di rimborso dovrà essere presentata al Comune entro 3 anni dall'approvazione della variazione apportata allo strumento urbanistico. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura legale.

#### **CAPO IV TERRENI AGRICOLI**

##### **ART. 12 DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO**

Per terreno agricolo s'intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile. Non sono considerati terreni agricoli, al fine dell'applicazione del presente tributi, i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo, così come precisati negli articoli 2082 e 2083 del Codice Civile.

#### **CAPO V DICHIARAZIONI - ACCERTAMENTI - PAGAMENTI**

##### **ART. 13 DICHIARAZIONE / DENUNCIA / COMUNICAZIONI**

1. Ai sensi del comma 53 della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria) il presente comma s'intende abrogato.

2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta e' dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo intercorrente dalla data di inizio del procedimento a quella dell'eventuale decreto di assegnazione dell'immobile, o di chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione, ed e' prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del Decreto di assegnazione dell'immobile oppure dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda senza la vendita dell'immobile; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione o la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.

#### **ART. 14 ACCERTAMENTO**

1. Il Comune, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, ha facoltà di notificare al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o la maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
2. Potranno essere accertati più anni contemporaneamente.
3. Qualora gli accertamenti non superino la somma di £ 10.000. (interessi compresi), per ragioni di economicità, si procederà alla rinuncia dell'imposizione.
1. E' attribuito alla Giunta Comunale la facoltà di indirizzare l'azione di controllo espletata dal Funzionario Responsabile.
2. L'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

#### **ART. 15 RIMBORSI**

Qualora le somme liquidate non superino la somma di £ 10.000. (interessi compresi), per ragioni di economicità, non si procederà al rimborso.

#### **ART. 16 SANZIONI**

Si applicano le sanzioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 504/92, D.Lgs. NN. 471/472/473 del 1997 e loro successive modifiche ed integrazioni, nonché integrazioni previste dalla Legge n.488/1999.

Ritardati od omessi versamenti (D.Lgs. n. )

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Procedimento di irrogazione delle sanzioni (D.Lgs. n. 472/97, art. 16)

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 11, comma 1°, del D.Lgs. n° 472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione.
4. Se non addiventano a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo comma 1°, del D.Lgs. n° 472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18, del D.Lgs. n° 472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.
5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3° ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addiventare a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

## **CAPO VI ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

### **ART. 17 ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. È introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n° 218, per l'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art.11, comma 4°, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

### **ART. 18 AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
  - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;

- b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
1. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
  2. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2°, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
  3. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
  4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
  5. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2° perde efficacia.

#### **ART. 19 PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 18 e 19 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale.

#### **ART. 20 ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un quarto (1/4).

#### **ART. 21 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 60 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 21 con le modalità di cui all'art.59, comma 1° lettere n) e o) D. Lgs. 15/12/1997, n.446.

2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero quattro rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1°. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'art. 8, comma 2, del D.L.vo 19 giugno 1997, n. 218, ossia mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.
3. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
  - a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
  - b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
4. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504.

## **ART. 22 PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE**

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 21, comma 1°, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2° o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 4° dello stesso art.21.

## **ART. 23 CONCILIAZIONE GIUDIZIALE**

1. Vale quanto contenuto nell'art. 48 del D. Lgs. 546/92 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni contenute nel Regolamento che disciplina le entrate comunali.
2. Il Funzionario Responsabile, per quanto concerne la capacità di stare in giudizio, stabilisce le condizioni necessarie per la formulazione o l'accettazione della proposta di conciliazione giudiziale.
3. Di norma il Funzionario Responsabile esercita l'attività di rappresentanza e difesa dell'Amministrazione Comunale nelle controversie sull'ICI dinanzi alle Commissioni Tributarie. L'organo di rappresentanza del Comune può delegare oltre al Funzionario Responsabile anche altri Funzionari o Amministratori a rappresentarlo presso le Commissioni Tributarie.

## **ART. 24 VERSAMENTI**

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto di altri, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari.
2. Con deliberazione di Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi o differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessata da:
  - gravi calamità naturali

- particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati dalla medesima deliberazione

## **CAPO VII NORME FINALI**

### **ART.25 NORME ABROGATE**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

### **ART. 26 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07 agosto 1990, n° 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### **ART. 27 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2001 ai sensi dell'art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000, n. 388; unitamente alla deliberazione di approvazione viene trasmesso alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale entro 30 giorni dalla sua esecutività.

### **ART. 28 CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
  - a) le leggi nazionali e regionali;
  - b) lo Statuto comunale;
  - c) i regolamenti comunali.

### **ART.29 RINVIO DINAMICO**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

**ART. 30  
NORME TRANSITORIE**

A seguito della soppressione dell'obbligo di presentazione della denuncia di variazione, di cui all'art. 13, per quanto riguarda le denunce di variazioni intervenute nell'anno 2000, devono essere presentate entro il termine del 30/06/2001.

Eventuali proroghe ai termini di accertamento disposte dalla legislazione nazionale saranno valide come modificative dei termini previsti dagli artt. 13 e 14.

**CAPO VIII  
COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO**

**ART.31  
COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO**

1. In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1°, lettera *p*), del D.Lgs.15 dicembre 1997, n° 446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.
2. Il fondo di cui al comma 1° è alimentato annualmente con l'accantonamento del 5% del maggior introito derivante dall'I.C.I. a seguito di procedimento di accertamento con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

**ART. 32  
UTILIZZAZIONE DEL FONDO**

1. Le somme di cui al precedente art. 31, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno assegnate dalla Giunta comunale con apposita deliberazione al personale dipendente dell'ufficio tributi quale premio incentivante.
2. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile del servizio entro il 31 gennaio successivo.

